C O M U N E D I C O R I A N O

(Provincia di Rimini)

CONTRATTO DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL GIRASOLE"

PER GLI AA.EE. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 E 2031/2032

CPV 8011000-8 – Servizi di istruzione prescolastica
CUP C74D26004550008
CIG BDCCDE45A4

L'anno _____, il giorno ___, del mese di _____ con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il **COMUNE DI CORIANO**, avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 15, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da Giammaria Dr. Muratori in qualità di Responsabile dell'Area servizi alla persona del Comune di Coriano, ai sensi dell'art. 107, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in forza del provvedimento sindacale n. 14 del 30/06/2025,

di seguito denominato CONCEDENTE

e

- _____. avente sede legale in _____, Via _____ n. ____, Cod. Fisc. _____e P.IVA _____, in persona del legale rappresentante _____

di seguito denominato CONCESSIONARIO

PREMESSO CHE:

- il Comune di Coriano ha previsto l'affidamento in concessione della gestione del nido d'infanzia "Il Girasole" come meglio specificato di seguito
- il servizio è stato inserito nel programma triennale dei servizi e delle forniture di cui all'art. 37 del D.lgs. 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) approvato con

deliberazione di Consiglio comunale n. 10/2026 e ss.mm.ii.

- con atto di Determinazione del Responsabile di Area servizi alla persona n. ____ del _____, venivano approvati gli atti di gara (progetto con allegato il capitolato prestazionale, disciplinare di gara, schema contrattuale, matrice dei rischi e planimetrie) per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Nido d'infanzia "Il Girasole" per 5 (cinque) anni educativi AA.EE. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 E 2031/2032
- all'esito dell'espletamento della procedura aperta svolta sulla piattaforma di approvigionamento digitale Traspare, con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n. ____ del _____ veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Società_____ con il punteggio di ____ e con rialzo pari al _____% sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 8.700,00
- il canone annuale così determinato è pari a euro _____
- non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell'esecuzione del presente servizio
- la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. ____/_____ con fondi pubblici e fondi privati
- il Concessionario ha presentato documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio competente con esito favorevole
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito al Concessionario
- le parti intendono disciplinare mediante apposito contratto di concessione la gestione del nido d'infanzia "Il girasole" di Coriano per gli AA.EE. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 E 2031/2032.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RN)
http://www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659863 – 0541/659812 (centralino)
E-mail:
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

Sezione I – Condizioni Generali

1. PREMESSE

1) Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.

2) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

3) I documenti contrattuali elencati all'art. 2, che le Parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.

4) Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.

5) In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

2. ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

- Progetto e relativi allegati (PEF, QTE, Matrice dei rischi)
- Capitolato prestazionale e relativi allegati (Planimetria)
- Disciplinare di gara
- Offerta tecnica e economica presentata dal Concessionario
- Verbale sottoscritto dalle parti recante descrizione analitica dello stato di conservazione di locali, impianti, arredi e attrezzature effettuato in data _____
- Clausole vessatorie.

3. CONDIZIONI GENERALI

1) Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta

amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, D.lgs. 36/2023.

2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25.

3) Non è ammessa la cessione del contratto.

4. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) Le parti si impegnano a adempiere puntualmente a quanto previsto all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2) A tal fine, il Concessionario si obbliga a:

- utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario o postale _____ dedicato/i in via esclusiva al contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3 commi 2, 3 e 4, Legge 13 agosto 2010, n.136

- comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare su detto/i conto/i
- comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente
- riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG)
- inserire il CIG di cui sopra in tutte le comunicazioni relative la gestione contrattuale, comprese le fatture che verranno emesse.

3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

4) Il Concessionario si obbliga altresì a:

- inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
- dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
- garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Rimini qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

5) Il Concessionario verifica che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6) Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

5. FORZA MAGGIORE

1) Sono cause di forza maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del contratto:

- guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;
- esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- incidenti aerei;
- epidemie e contagi;
- eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità e eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente
- mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione e/o che rendano l'edificio non più autorizzabile.

2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta

impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei servizi, gli eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applica l'art. 21 (Sospensione dei servizi) del presente contratto. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 14 (Riequilibrio economico finanziario) del presente contratto.
[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di forza maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: 3. Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del contratto, si applicano l'art. 21 (Sospensione dei servizi) e si attiva la polizza di cui all'art. 19 (Responsabilità e polizze assicurative) del presente contratto].

4) Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 365 giorni consecutivi, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, ferma restando la facoltà per il Concedente di prorogare per un ulteriore anno la scadenza della concessione.

5) Qualora l'evento di forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di fruire dell'Impianto, ciascuna parte può invocare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

1) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce

espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

2) Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

3) Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto.

Sezione II – OGGETTO, DURATA E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7. OGGETTO

1) Il contratto ha a oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia "Il Girasole" (di seguito Nido) a titolarità comunale situato a Coriano in Via della Pace, 5, con capienza di n. 42 posti per l'accoglienza di bambine e bambini con fascia di età 9-36 mesi.

2) Per l'organizzazione del Nido sono resi disponibili al Concessionario gli ambienti e locali dell'edificio già ospitante la scuola d'infanzia "Arcobaleno" a competenza statale, come evidenziati nella planimetria parte integrante e sostanziale del capitolato prestazionale e secondo l'elenco puntuale contenuto nel verbale di consegna.

3) Il Concessionario è tenuto a garantire l'organizzazione e la conduzione del Nido, nel rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e del presente contratto, nonché in conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa statale e regionale afferente.

8. DURATA, PROROGA E VALORE DEL CONTRATTO

1) Il contratto ha la durata complessiva di 5 (cinque) anni educativi, AA.EE. 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030, 2030/2031 e 2031/2032, nonché per il periodo che va dalla consegna della struttura all'inizio del primo anno educativo, ferme le variazioni dovute all'applicazione dell'art. 21 (Sospensione dei servizi) del presente contratto, per un valore complessivo IVA esclusa, così determinato:

€ 2.604.000,00 servizio per 5 anni educativi

€ 273.600,00 eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

2) La struttura è immessa nella disponibilità del Concessionario a far data dalla sottoscrizione del presente contratto di concessione oppure, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, D.lgs. 36/2023, dalla data di consegna anticipata del servizio avvenuta il giorno _____.

3) Alla scadenza contrattuale, nelle more della conclusione di nuova procedura di appalto, per il tempo strettamente necessario a nuova aggiudicazione, è prevista la possibilità di una proroga tecnica a norma dell'art. 120, comma 11, D.lgs. 36/2023 di 6 (sei) mesi.

4) L'esercizio di ogni facoltà di cui sopra è subordinato a comunicazione scritta da parte del Responsabile unico del progetto entro 30 giorni antecedenti la scadenza contrattuale e nell'ipotesi di proroga di cui sopra il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto e nei documenti di gara.

5) In caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca o recesso, il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel capitolato prestazionale e nel presente contratto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo.

9. FASE DI GESTIONE

1) La gestione del servizio di cui al successivo articolo (Servizi di disponibilità) del presente contratto ha inizio a seguito della consegna anche in via anticipata/di urgenza del Nido.

2) La gestione dei servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il Concessionario assume ogni responsabilità sul piano giuridico, amministrativo, economico e igienico-sanitario connessa alla gestione del Nido

b) i soggetti che svolgono i servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti negli atti di gara

c) i servizi possono essere subappaltati nelle modalità indicate nel capitolato prestazionale e nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta.

3) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

4) Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

5) Il Concessionario è tenuto a collaborare con il Concedente per consentire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, il controllo sulla corretta esecuzione del presente contratto e sull'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del capitolato prestazionale.

10. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ

1) Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i servizi di disponibilità del Nido necessari a garantire la piena funzionalità dello stesso secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel capitolato prestazionale e in conformità all'offerta presentata in sede di gara.

2) Sono servizi di disponibilità del Nido d'infanzia:

- il servizio di gestione ossia i servizi a tariffa, inclusi raccolta delle domande, gestione delle graduatorie e riscossione delle tariffe;

- il servizio di gestione amministrativa e educativo-didattico da svolgersi con idoneo personale;
- il servizio di fornitura e sostituzione periodica dei materiali e delle attrezzature nelle modalità indicate nel capitolato prestazionale e in conformità all'offerta presentata in sede di gara;
- il servizio di somministrazione che include apparecchiatura/sparecchiatura, porzionamento, riconsegna carrelli, riordino e pulizia dei locali mensa, nel rispetto delle medesime linee di indirizzo regionali e del Piano di Autocontrollo;
- il servizio di manutenzione della struttura nelle parti indicate nel capitolato prestazionale;
- il servizio di custodia, pulizia e sanificazione della struttura nelle parti indicate nel capitolato prestazionale;
- il servizio di fornitura e gestione delle utenze telefoniche e della connettività dati (energia elettrica, acqua, calore sono intestate al Concedente, ma a carico del Concessionario).

3) Il Concessionario si impegna a svolgere la manutenzione ordinaria con le modalità e i tempi previsti nel capitolato prestazionale, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l'obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare al Concedente il Nido d'infanzia in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

4) Il Concessionario si obbliga a fornire i servizi di cui al comma 2 per tutta la durata del contratto secondo i termini di quantità, modalità e qualità, indicati nel capitolato prestazionale.

11. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONCESSIONE

1) CANONE. È fatto obbligo al Concessionario di corrispondere al Concedente il canone annuo nella misura risultante in sede di aggiudicazione pari a euro [-_____] (_____/__), oltre IVA 22%.

2) Per il primo anno di gestione, il canone relativo al periodo settembre-dicembre 2027 è pari a euro [_____] (_____/__), oltre IVA 22% (*il canone viene*

riproporzionato su 4 mensilità) e deve essere versato entro il 31/08/2027.

Per le annualità successive il canone è corrisposto in due rate semestrali anticipate, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno. Il mancato pagamento entro tali termini costituisce messa in mora del Gestore senza necessità di comunicazione scritta e comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Coriano.

Il Concedente ha facoltà di rivalersi sull'erogazioni di propria competenza a favore del Concessionario di cui ai successivi commi 3), 4) e 6).

Il canone è soggetto a revisione periodica secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), con cadenza biennale, su richiesta motivata di una delle parti.

3) FATTURAZIONE DELLE UTENZE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. È fatto obbligo al Concessionario di provvedere all'intestazione dell'utenza telefonica e della connettività dati, ove non già garantita dalla rete pubblica gratuita, con spese a suo esclusivo carico.

L'intestazione delle forniture di energia elettrica, acqua, calore è in capo al Concedente che quantifica i consumi a carico del Concessionario tramite sotto-contatori. Il Concedente emette con cadenza semestrale, a gennaio e luglio di ogni anno, fattura dei suddetti consumi, oltre IVA applicata dai soggetti fornitori delle utenze. Nella fatturazione del mese di luglio di ogni anno è quantificata anche una somma annua forfettaria pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per gli spazi per i quali è concesso diritto di transito al Nido ma di pertinenza della Scuola d'infanzia. Il Concessionario è tenuto al rimborso delle suddette fatture entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile trasmesso dal Concedente.

Il mancato pagamento entro tali termini costituisce messa in mora del Gestore senza necessità di comunicazione scritta e comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Coriano.

Il Concedente ha facoltà di rivalersi sull'erogazioni di propria competenza a favore del

Concessionario di cui ai successivi commi 3), 4) e 6).

4) INTEGRAZIONE RETTE RESIDENTI A CARICO DEL CONCEDENTE. Per contenere le rette di frequenza a carico dell'utenza corianese è riconosciuta dal Concedente un'integrazione fissa mensile pari a euro 320,00 (trecentoventi/00) per posto nido occupato da minori residenti nel Comune di Coriano, nelle modalità previste nel capitolato prestazionale.

5) CONSOLIDAMENTO POSTI A CARICO DEL CONCEDENTE. Per favorire la più ampia fruizione del nido d'infanzia è riconosciuto dal Concedente un contributo mensile pari a euro 300,00 (trecento/00) per consolidamento di posti nido, nelle modalità previste nel capitolato prestazionale.

6) Il versamento sia dell'integrazione sia del contributo è stabilito con cadenza mensile posticipata, secondo la seguente procedura:

- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, il Concessionario trasmette al Concedente:

i. elenco nominativo dei minori residenti nel Comune di Coriano iscritti di nido d'infanzia

ii. elenco nominativo dei minori non residenti nel Comune di Coriano iscritti al nido d'infanzia

iii. corrispondenti fatture emesse all'utenza

- entro i successivi 10 giorni, il Concedente verifica effettiva residenza e regolare iscrizione dei minori in elenco e rilascia il nulla osta per l'emissione di regolare fattura elettronica
- il Concessionario provvede a emettere regolari fatture elettroniche per gli importi autorizzati oltre IVA se dovuta secondo il regime applicabile (esente IVA ex art. 10, comma 1, n. 21, DPR 633/1972 o soggetta IVA 5% se cooperativa)
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa il Concedente procede al saldo fattura, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010.

7) RISERVA DI POSTI. Per garantire accesso prioritario al nido d'infanzia a minori

residenti nel Comune di Coriano fino alla capienza di n. 42 posti nido è riconosciuto dal Concedente una quota fissa di euro 11.550,00 (undicimilacinquecentocinquanta/00) per undici mesi di apertura del servizio di nido d'infanzia, integrata da ulteriore somma di euro 1.050,00 (millecinquanta/00) in caso di apertura del servizio anche nel mese di agosto.

8) Il versamento della quota dovuta per anno educativo è stabilito con cadenza annuale posticipata entro il 30 settembre di ogni anno, secondo la seguente procedura:

- alla data di chiusura delle iscrizioni il Concessionario trasmette elenco nominativo dei minori residenti nel Comune di Coriano iscritti di nido d'infanzia e copia delle fatture emesse all'utenza per il versamento della quota di iscrizione
- il Concedente verifica l'effettiva riserva di posti a vantaggio di minori residenti nel Comune di Coriano per n. 42 posti nido. Qualora risultasse l'esclusione dal servizio di uno o più richieste da parte di minori residenti nel Comune di Coriano è applicata una decurtazione del contributo pari a euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni posto non riservato a minori residenti nel Comune di Coriano
- il Concedente, effettuate le dovute verifiche, rilascia entro il 15 settembre di ogni anno il nulla osta per l'emissione di regolare fattura elettronica
- il Concessionario provvede a emettere regolare fattura elettronica per gli importi autorizzati oltre IVA 22%
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa il Concedente procede al saldo fattura, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010.

12. OBBLIGHI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE

1) Il Concessionario dovrà assicurare la gestione del personale nelle modalità indicate dal capitolato prestazionale.

2) A norma dell'art. 11, D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto della concessione è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività.

3) Il Concedente è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti dei dipendenti del Concessionario per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, le attività formative obbligatorie e la responsabilità verso terzi.

4) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto di concessione il Concedente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, a norma degli artt. 11 e 119, D.lgs. 36/2023.

5) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Concedente paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Concessionario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, a norma dell'art. 119 D.lgs. 36/2023.

6) Il Concessionario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosti 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni normative, il contratto di concessione sarà risolto di diritto (art.1456 c.c.).

7) Oltre a quanto indicato agli articoli precedenti e a quanto previsto dal capitolato prestazionale, prima dell'avvio del servizio, e in ogni caso prima della stipula del

presente contratto, previa attestazione della regolarità delle rispettive posizioni contributive, previdenziali, assistenziali e assicurative, il Concessionario si impegna a presentare al Concedente dichiarazione che tutto il personale impiegato nell'esecuzione del servizio è legato a lui medesimo da un rapporto regolato con apposito contratto collettivo di categoria.

SEZIONE III – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

13. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Gli elementi quali durata della concessione, tariffe vigenti di cui alle deliberazioni di Giunta comunale, costi del personale e ogni voce indicata nel Piano Economico e Finanziario presentato dal Concessionario in sede di offerta tecnica (PEF contrattuale) costituiscono i presupposti e le condizioni che concorrono a determinare l'equilibrio economico finanziario.

2) Le parti prendono atto che l'equilibrio economico finanziario della gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, tenuto conto del rischio operativo in capo al Concessionario.

14. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1) Le parti procedono alla revisione del PEF, ai sensi dell'art. 177, comma 5 e dell'art. 192, D.lgs. 36/2023, qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più fattori straordinari e/o imprevedibili, estranei al normale rischio di impresa e non riconducibili al Concessionario, che diano luogo a una variazione in negativo della redditività pari almeno al 50% (cinquanta%) emergente dal PEF contrattuale. Si considerano fattori di disequilibrio esclusivamente le seguenti opzioni, considerate singolarmente o in concausa:

a) la mancata assegnazione delle risorse statali di cui al "Fondo speciale equità livello dei servizi" (IFEL) finalizzato ai servizi educativi per l'infanzia in quanto finanziamento occorrente agli adempimenti onerosi in capo al Concedente, e che non sia possibile trovare copertura in altri fondi;

b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione del Nido,

imponendo standard organizzativi, sanitari o di sicurezza più stringenti e costosi per l'erogazione del servizio;

c) la riduzione d'ufficio delle tariffe massime applicabili all'utenza per ragioni di tutela sociale;

d) un rincaro straordinario di energia elettrica, acqua, calore e/o materiali indispensabili per il servizio;

e) i casi di sospensione di cui all'art. 21, comma 5 (Sospensione dei servizi) del presente contratto qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente i 3 mesi in fase di gestione;

f) le cause di forza maggiore quali emergenze sanitarie, ambientali o di protezione civile, di cui all'art. 5 (Forza maggiore) del presente contratto, che impongono chiusure temporanee o riducono drasticamente la capacità ricettiva strutturale.

2) La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione.

3) La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza del rischio operativo in capo al Concessionario. Non sono considerati fattori di disequilibrio generiche perdite di redditività.

4) Al verificarsi di una variazione della redditività di cui al comma 1, solo nei suddetti casi espressamente citati, ciascuna parte può attivare il procedimento di riequilibro economico finanziario del PEF, decorso almeno un anno educativo o un anno dal precedente riequilibrio.

5) Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente entro il termine perentorio di 60 giorni dal verificarsi dell'evento perturbatore, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- PEF in disequilibrio, anche in formato editabile

- PEF revisionato, anche in formato editabile
- relazione esplicativa del PEF revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti
- schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di concessione di quanto previsto nel PEF revisionato.

6) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF le parti possono recedere dal contratto di concessione ai sensi dell'art. 192, comma 4, D.lgs. 36/2023. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'art. 190, comma 4, lettere a) e b), D.lgs. 36/2023.

SEZIONE IV – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

15. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1) Compete al Concedente:

a) mettere a disposizione del Concessionario alla data di consegna della struttura il Nido d'infanzia "Il girasole" sito a Coriano in Via delle Pace, 5 come riportato nel capitolato prestazionale, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle parti e assicurando, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario

b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare gestione della concessione

c) nominare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto in conformità all'art. 15 e agli allegati I.2 e II.14, D.lgs. 36/2023

d) richiedere informazioni e effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario

e) vigilare sulla corretta erogazione dei servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli

specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, così come descritti nel capitolato prestazionale, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie

f) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del D.lgs. 36/2023, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

2) Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente
- ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato dei locali e delle attrezzature interessati dalla concessione
- ogni comunicazione afferente l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare il recesso del Concedente ai sensi dell'art. 25 (Recesso) del presente contratto.

16. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1) Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena e esclusiva responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti la gestione del Nido in considerazione dello stato dei luoghi e in conformità a quanto stabilito dal capitolato prestazionale.

2) Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate a acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione del Nido, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione

del contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi

b) aver valutato e condiviso il capitolato prestazionale e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di gestione previsti dal contratto di concessione.

3) Il Concessionario si obbliga, tra l'altro, a:

a) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal D.lgs. 36/2023 e dal presente contratto;

b) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

c) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile al termine di ogni anno educativo nella forma e nelle modalità del Rendiconto della gestione di cui all'art. 16 (Gestione amministrativa del Nido) del capitolato prestazionale;

d) assicurare il costante monitoraggio delle attività svolte, come precisato in dettaglio all'art. 19 (Monitoraggio del gradimento) del capitolato prestazionale.

4) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni a esso riconducibili previste nel presente contratto, nel capitolato prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara.

5) Il Concessionario si impegna a adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui sopra.

6) Il Concessionario è nominato agente contabile del Comune di Coriano per l'attività di riscossione delle tariffe di iscrizione e delle rette di frequenza del servizio di nido d'infanzia.

17. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1) Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto di concessione. In particolare, egli è responsabile:

a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel presente contratto e nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee a assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Nido d'infanzia e delle attività connesse.

SEZIONE V – GARANZIE E ASSICURAZIONI

18. GARANZIA DEFINITIVA

1) A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del presente contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, ossia pari a euro_____ con le modalità di cui all'art. 106, D.lgs. 36/2023. La predetta garanzia è rilasciata da _____. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal D.lgs. 36/2023 o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

2) Copia della polizza dovrà essere trasmessa alla casella Pec del Comune di Coriano tramite Pec a comune.coriano@legalmail.it oppure tramite e-mail ordinaria a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.

3) La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ufficio competente.

4) Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare il valore dalla garanzia prestata, in caso di escussione, totale o parziale, a opera del Concedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione scritta, pena la risoluzione del contratto di concessione, decorso inutilmente un ulteriore termine di tre mesi dalla ricezione di apposita diffida del Concedente.

5) La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'intero risarcimento dei danni da inadempimento in favore del Concedente.

19. RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

1) Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i servizi e di tutte le attività oggetto del presente contratto (anche in caso di subappalto). In particolare, è responsabile:

- dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel contratto di concessione, nei documenti contrattuali e negli allegati (ivi compreso il capitolato prestazionale) sono state esaminate e riconosciute idonee a assicurare la corretta osservanza delle obbligazioni medesime
- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali
- dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario

- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del servizio e delle attività connesse.

2) Il Concedente non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni e altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione del contratto di concessione per qualsiasi causa.

3) Il Concessionario è responsabile, in via diretta e esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dal Concedente, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando il Concedente da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

4) Il Concessionario è responsabile, in via diretta e esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto di concessione e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

5) A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

6) Il Concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Nido e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto di concessione.

7) Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, si impegna a stipulare, ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 209/2005 s.m.i., una o più polizze assicurative RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)/RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) in corso di validità e valida per l'intera attività esercitata e comprensiva delle attività oggetto del presente contratto/concessione per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro ed euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della concessione. La

somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

- i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei servizi; in particolare Il Comune di Coriano dovrà essere considerato terzo a tutti gli effetti e la copertura dovrà operare anche per fatti imputabili a dipendenti, collaboratori, volontari, subappaltatori e soggetti dei quali l'affidatario debba rispondere
- tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati al precedente punto, che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della concessione
- le spese per la riparazione e/o la sostituzione di arredi e attrezzature, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti e impianti della struttura, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali e accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. A tal riguardo, premesso che il Concedente ha stipulato propria polizza incendio e altri rischi a garanzia dei danni ai propri beni compresi quelli in uso al Concessionario, comprensivi di garanzia accessorie, eventi speciali e furto/rapina, il Concessionario si obbliga a pagare al Concedente la quota parte di premio della suddetta polizza riferita ai beni in uso calcolata in € 1.200,00 (milleduecento/00) annui. Per il primo anno di gestione, la quota della suddetta polizza relativa al periodo settembre-dicembre 2027 è pari a euro 400,00 (quattrocento/00),e deve essere versata entro il 31/08/2027.

Per le annualità successive la suddetta quota è corrisposta in due rate semestrali anticipate, entro il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, contestualmente al canone concessorio. Il mancato pagamento entro tali termini costituisce messa in mora del Gestore senza necessità di comunicazione scritta e comporta l'obbligo di

corrispondere gli interessi di mora nella misura fissata dal Regolamento generale delle entrate del Comune di Coriano.

8) Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

9) Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

10) Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

11) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal contributo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

12) Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il contratto di concessione ai sensi dell'art. 22 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) del presente contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

13) I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.

14) Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della concessione.

15) Copia delle medesime, con attestazione del pagamento del relativo premio, deve essere depositata presso il Concedente mediante invio alla casella pec del Comune di Coriano: tramite pec a comune.coriano@legalmail.it oppure tramite e-mail ordinaria a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna della struttura.

16) Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze, entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del relativo pagamento.

SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE

20. PENALI

1) La violazione degli obblighi in capo al Concessionario previsti negli atti di gara, ivi inclusi quelli derivanti dall'offerta presentata in sede di gara, qualora non sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto di concessione, può dar luogo all'applicazione di penali.

2) Per ogni inadempienza che il Concedente dovesse riscontrare, d'ufficio o per denuncia di terzi, è facoltà del Responsabile del procedimento applicare una penale di valore pari a un minimo di € 50,00 e a un massimo di € 1.000,00, oltre le penalità previste al capitolato prestazionale.

3) L'importo delle singole penali, a seguito dell'istruttoria, sarà individuato sulla base dell'importanza e/o della reiterazione delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e/o del danno arrecato all'immagine del servizio e quindi al Concedente.

4) L'importo delle penali viene duplicato in caso di reiterazione della stessa violazione nello stesso anno educativo.

5) Le violazioni, se reiterate o di particolare gravità, configurano la possibilità di risoluzione anticipata del contratto di concessione. L'inadempimento è contestato al Concessionario in maniera precisa assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuale produzione di elementi e documenti a difesa.

6) Il Concedente domanda la penale con diffida al Concessionario affinché la corrisponda nel termine di 30 (trenta) giorni. Scaduto il termine il Concedente ha il diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 (trenta) giorni deve essere reintegrata dal Concessionario pena decadenza dalla concessione stessa, fatto salvo il pagamento diretto da parte del Concessionario.

21. SOSPENSIONE DEI SERVIZI

1) La sospensione totale o parziale della gestione del Nido può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla fase di gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La gestione può essere sospesa:

- al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:

- indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto di concessione
- impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi indispensabili a adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto di concessione
- comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto di concessione

- per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza
- per cause di forza maggiore di cui all'art. 5 (Forza maggiore) del presente contratto.

2) Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione, salvo i casi di necessità e di interesse pubblico, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'/degli evento/i.

4) Il Concedente può disporre la sospensione della gestione del Nido, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se effettuabile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

5) La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Concedente redige il verbale di ripresa della fornitura del/i servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

6) Nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i 3 mesi (tre mesi) comportando altresì l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, le parti possono avviare la procedura di cui all'art. 14 (Riequilibrio economico finanziario) del presente contratto.

7) Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario non è in ogni caso dovuto un risarcimento, ma può essere prolungato il contratto di concessione per il tempo in cui è stata predisposta la sospensione dei servizi.

8) Si precisa che se nel corso di vigenza del presente contratto di concessione vengano eseguiti lavori straordinari in capo al Concedente che non compromettano l'erogazione dei servizi a tariffa, il Concessionario non ha diritto a risarcimento né a revisione del PEF.

22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1) Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del contratto di concessione può avvalersi (nei casi previsti al successivo comma) della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempiuta. La diffida a adempiere deve essere comunicata al Concessionario all'indirizzo PEC _____ e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche e economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, nei seguenti casi:

- decadenza per cause imputabili al Concessionario dell'autorizzazione al funzionamento e/o dell'accreditamento del nido d'infanzia;
- sospensione o abbandono del servizio di gestione del nido d'infanzia;
- mancato svolgimento delle attività oggetto della gestione di cui al capitolato prestazionale;
- gravi e/o reiterati inadempimenti per i quali sono previste specifiche penalità nel capitolato prestazionale;
- gravi inosservanze da parte del Concessionario delle disposizioni in materia di conduzione della struttura e di sicurezza igienico-sanitaria;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;

- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e/o inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli artt. 18 (Cauzioni) e 19 (Responsabilità e polizze assicurative);
- violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, D.lgs. 36/2023;
- rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del contratto di concessione.

3) In caso di risoluzione del contratto di concessione, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci:

- i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del contratto di concessione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità del Nido;
- tutti i costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del contratto di concessione. Qualora le parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del contratto di concessione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento del credito del Concedente.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il

Concessionario è tenuto a assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del contratto di concessione.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1) Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto di concessione nei seguenti casi:

- la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3, D.lgs. 36/2023;
- una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 90, comma 1, D.lgs. 36/2023 dei soggetti di cui all'art. 90, comma 3, D.lgs. 36/2023;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis e dell'art. 13, comma 2, Legge 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, si applica l'art. 22, comma 3 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) del presente contratto.

24. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1) Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del contratto di concessione tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida a adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del contratto di concessione. La diffida a adempiere deve essere comunicata al Concedente mediante invio al protocollo generale del Comune di Coriano tramite pec a comune.coriano@legalmail.it e all'e-mail ordinaria a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e deve contenere l'inadempimento

contestato, nonché le relative conseguenze giuridiche e economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2) Nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria del Nido d'infanzia, alle medesime modalità e condizioni del contratto di concessione, per un periodo non superiore a 12 mesi. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità alle previsioni dell'art. 190, comma 6, D.lgs. 36/2023, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria del Nido fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al suddetto comma 6.

3) Qualora intervenga la risoluzione del contratto di concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del presente contratto e non ancora versati, un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 4% degli utili previsti dal piano economico-finanziario risultanti dal PEF allegato al presente contratto per gli anni residui di gestione della concessione, in conformità all'art. 190, comma 4, lett. c), D.lgs. 36/2023.

I suddetti importi si intendono al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4) Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 giorni dalla risoluzione del contratto di concessione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

25. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1) La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato a _____ all'indirizzo PEC _____ del Concessionario.

2) In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 24 (Risoluzione per inadempimento del Concedente).

3) L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 22 commi 3 e 4 (Risoluzione per inadempimento del Concedente) e ai sensi dell'articolo 190 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

26. RECESSO

1) Il Concedente può recedere dal presente contratto di concessione, con provvedimento comunicato all'indirizzo PEC del Concessionario, per motivi di pubblico interesse o qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto, ai sensi dell'art. 14 (Riequilibrio economico finanziario) del presente contratto la parte interessata recede dal contratto di concessione.

2) In caso di recesso dal contratto di concessione ai sensi del presente articolo, le parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'esecuzione apposito verbale entro 60 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

3) L'efficacia del recesso della Concessione ai sensi del presente articolo è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'art. 24 (Risoluzione per inadempimento del Concedente) del presente contratto e ai sensi dell'art. 190, comma 4, D.lgs. 36/2023.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, è obbligo del Concessionario proseguire nella gestione ordinaria del Nido alle medesime modalità e condizioni del contratto di concessione.

5) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione del Nido in conformità con le previsioni di cui all'art. 190, comma 6, D.lgs. 36/2023, alle medesime modalità e condizioni del presente contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 3.

27. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1) In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del contratto di concessione, da qualsiasi causa determinata, alla data di cessazione del presente contratto le parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo della struttura, nonché delle attrezzature, degli arredi, dei materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario dei predetti che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2) Il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo della struttura e dei beni e gli eventuali interventi necessari a assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi (di manutenzione, riparazione, sostituzione), che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

3) Il Concedente si impegna a avviare almeno 6 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

4) Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal presente contratto.

5) Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

28. MONITORAGGIO

Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente contratto e rappresentato nell'allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto a adempiere alle obbligazioni in materia di rendicontazione economica di cui al presente contratto e al capitolato prestazionale.

29. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito previa autorizzazione nell'importo massimo e con le modalità e i limiti di cui all'art. 119, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e del disciplinare di gara.
È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto al già citato art. 119, D.lgs. 36/2023. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura di gara le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamene venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Amministrazione.

30. COMUNICAZIONI

1) Le parti sono tenute, a pena di nullità, a effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal contratto di concessione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle parti ove consentito dalla legge.

a) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le parti si intendono valide e efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- dal Concessionario per il Concedente: tramite PEC comune.coriano@legalmail.it e tramite e-mail ordinaria a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
- dal Concedente per il Concessionario: tramite PEC _____.

2) Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo Pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

31. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del capitolato prestazionale e del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

32. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA, CODICE DI COMPORTAMENTO, PATTO DI INTEGRITA'

1) La concessione della gestione è soggetta alla legislazione vigente in materia di antimafia.

2) Il Gestore si impegna al rispetto del D.lgs. 24/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing), applicabile anche ai concessionari di servizi pubblici, adottando canali di segnalazione interna adeguati.

3) Ai sensi dell'art. 2, comma 3, DPR 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano (deliberazione G.C. n. 7/2014) si estendono, per quanto compatibili, al personale del Concessionario. La violazione grave di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto di concessione.

4) Il Concessionario, con la sottoscrizione del contratto di concessione, aderisce al Patto di integrità del Concedente, ove adottato, impegnandosi al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

33. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR)

1) Il Comune di Coriano, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali conferiti nell'ambito delle procedure di selezione e affidamento di contratti pubblici, o comunque nel contesto di rapporti contrattuali o precontrattuali con Operatori Economici, saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché delle disposizioni normative di settore.

2) Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Coriano, con sede in Piazza Mazzini n. 15, 47853 Coriano (RN). Per comunicazioni relative alla

protezione dei dati personali è possibile scrivere a: protocollogenerale@comune.coriano.rn.it oppure privacy@comune.coriano.rn.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Comune di Coriano ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer - DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona dell'Avv. Giovanna Panucci, contattabile all'indirizzo: privacy@comune.coriano.rn.it.

3) Finalità del trattamento dei dati. I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità inerente alle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;
- nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di concessione con i connessi adempimenti.

4) Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5) Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- Necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6, par. 1, lett. b, GDPR);
- Necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c, GDPR);
- Necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, GDPR), in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

4) Dati oggetto di trattamento. I dati personali delle persone fisiche oggetto di

trattamento possono includere: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero di telefono, estremi di un documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento particolari categorie di dati personali ai sensi dell'art. 9, par. 1, GDPR. I dati giudiziari sono trattati esclusivamente per la verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt. 94-95 del D.lgs. 36/2023, in conformità al Codice dei Contratti Pubblici e al D.P.R. 445/2000.

5) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati personali potranno essere comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- soggetti nominati dal Comune di Coriano quali responsabili esterni del trattamento (es. fornitori di servizi informatici, tesoriere comunale);
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti sopra elencati tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari o responsabili, secondo i casi. La diffusione dei dati avverrà esclusivamente nei limiti previsti da norme sulla trasparenza e anticorruzione, mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune.

6) Trasferimento dei dati. Il Comune di Coriano non trasferisce i dati personali in paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

7) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'esecuzione del contratto e, successivamente, per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto, salvo esigenze di difesa in giudizio o obblighi normativi che impongano una conservazione più lunga.

8) Diritti dell'interessato. L'interessato ha diritto:

- di accedere ai dati personali (art. 15 GDPR),
- di rettificarli (art. 16),
- di ottenerne la limitazione (art. 18),

- di opporsi al trattamento (art. 21),
- di chiederne la portabilità (art. 20), nei limiti di applicabilità.

Le richieste possono essere inoltrate a: privacy@comune.coriano.rn.it.

9) Diritto di reclamo. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, raggiungibile tramite il sito: www.garanteprivacy.it.

10) Fonte dei dati. I dati personali sono di norma forniti direttamente dall'interessato, ma possono essere acquisiti anche mediante consultazione di registri pubblici o comunicazione da parte di autorità pubbliche.

11) Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e per l'esecuzione del contratto. Il mancato conferimento impedirà l'instaurazione o prosecuzione del rapporto contrattuale.

12) Inesistenza di processi decisionali automatizzati. Il Comune di Coriano non adotta processi decisionali automatizzati, né attività di profilazione ai sensi dell'art. 22 GDPR.

34. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il Responsabile di Area servizi alla persona del Comune di Coriano.

35. DISPOSIZIONI FINALI - NORME DI RINVIO.

1) Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i dati che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

2) Restano a carico del Concessionario tutte le spese, oneri, formalità permessi licenze visti nulla escluso necessari per l'esecuzione del servizio.

3) Per quanto non espressamente previsto nel capitolato prestazionale, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto, le parti faranno riferimento per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile e a quelle vigenti in materia di forniture di beni e pubblici servizi.

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RN)
http://www.comune.coriano.rn.it
Tel. 0541/659863 – 0541/659812 (centralino)
E-mail:
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it

Per _____

Il legale rappresentante

_____

Per il Comune di Coriano

Il Responsabile Area servizi alla persona

Giammaria Dr. Muratori